

contro

Dr. [REDACTED] nella sua qualità di ex-liquidatore della [REDACTED], elettivamente domiciliato in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Sauro Regoli, dal quale è rappresentato e difeso come da delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

contro

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Andrea Dianda, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Prof. Francesco Barachini come da delega in calce alla copia notificata del ricorso di riassunzione

CONVENUTA

contro

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A. (che risulta dalla fusione di Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa e Cassa di Risparmio di Livorno), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Sauro Regoli, dal quale è rappresentata e difesa come da delega in calce alla Comparsa di Costituzione

CONVENUTA

1

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. con sede in Firenze partita Iva 04385190485, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Giulio Guarnieri, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Umberto Morera del Foro di Roma come da delega in calce alla copia notificata del ricorso di riassunzione

CONVENUTA

contro

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.p.a. con sede in Pistoia partita Iva 00092220474 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Giulio Guarnieri, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Umberto Morera del Foro di Roma come da delega in calce alla copia notificata del ricorso di riassunzione

CONVENUTA

contro

Banca del Monte di Lucca Spa, Casse Toscane Spa, Casse Del Tirreno Spa, non comparse né rappresentate


CONVENUTE C.

Con la chiamata in causa di

FONDIARIA – SAI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Benassi,
dal quale è rappresentata e difesa come da delega in calce
alla Comparsa di costituzione

INTERVENUTA IN CAUSA



1

CONCLUSIONI PER [REDACTED]

Gli Avvocati Rosa Cardone del foro di Bari, e Paolo De Cesari del foro di Lucca, nella qualità di procuratori della sig.ra [REDACTED] nell'emarginato procedimento, nel riportarsi integralmente a tutti gli atti e scritti di causa, chiedono che l'On.le Tribunale adito voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- « a) dichiarare la risoluzione dei contratti collegati con il deposito n. 7300279 del Mediocredito Toscano stipulati il 20.12.1992 e il 30.01.1993 con l'agente della Carisim S.p.a. e Ducato S.p.a., dott. [REDACTED]
- b) per l'effetto, ritenere e dichiarare responsabili del danno patrimoniale subito dalla parte attrice solidalmente tra loro:
- la Carism spa, divenuta CARI Distribuzioni S.p.A. e cancellata dal Registro delle Imprese il 15.10.1999, e per essa i soci risultanti dal bilancio finale di liquidazione depositato presso la Camera di Commercio di Lucca il 14.04.1999, e precisamente: 1) Cassa di Risparmio di Firenze spa con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6; 2) Cassa di Risparmio di Lucca spa, con sede in Lucca, Piazza S. Giusto n. 10; 3) Cassa di Risparmio di S. Miniato spa con sede in S. Miniato

(Pisa), Via IV novembre n. 45; 4) Cassa di Risparmio di Pisa spa, con sede in Pisa, Piazza Dante n. 1; 5) Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa, con sede in Pistoia, Via Roma n. 3; 6) Cassa di Risparmio di Livorno spa, con sede in Livorno, Piazza Grande n.21; 7) Banca del Monte di Lucca spa, con sede in Lucca, Piazza S. Martino n. 4; 8) Casse Toscane spa, con sede in Firenze, Piazza della Signoria n.5; 9) Casse del Tirreno spa., **ciascun socio nei limiti di quanto ottenuto a seguito della liquidazione, anche a titolo di rimborsi e restituzioni e comunque in solido tra loro;**

- la Ducato S.p.A., ora BIPIELLE INVESTIMENTI S.p.A.;

e per l'effetto condannarle alla restituzione, in solido tra loro, in favore dell'attrice sig.ra [REDACTED], della somma di euro 74.731,31 (euro settantaquattromilasettecentotrentuno/31), già lire 144.700.000 (lire centoquarantaquattromilionisettecentomila), oltre interessi convenzionali sino alla scadenza dei certificati di deposito e successivi interessi legali e svalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli certificati sino al soddisfo;

c) ritenere e dichiarare altresì personalmente e solidalmente responsabile ex art. 2491 ult. comma c.c., per il danno patrimoniale cagionato alla creditrice sig.ra [REDACTED], nella qualità di ex-liquidatore della CARI Distribuzione S.p.A, già Carisim spa, il dr. [REDACTED] e per l'effetto condannarlo, in solido con i soci della cessata [REDACTED], alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 74.731,31 (euro settantaquattromilasettecentotrentuno/31), già lire 144.700.000 (lire centoquarantaquattromilionisettecentomila), oltre interessi convenzionali sino alla scadenza dei certificati di deposito e successivi interessi legali e svalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli certificati sino al soddisfo;

d) condannare le succitate società convenute, e per la [REDACTED] [REDACTED] spa i suoi soci e il dr. [REDACTED], nella sua qualità

[REDACTED], della somma di euro 46.481,12 (euro quarantaseimilaquattrocentottantuno/12), già lire 90.000.000 (lire novantamilioni) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'atto illecito di cui è causa ovvero a quell'altra minore o maggiore somma, da liquidarsi, anche in via equitativa, dal Giudice;

e) rigettare le richieste avanzate dalle avverse parti processuali, così come costituite in giudizio.

Comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori, che si dichiarano anticipatari e antistatari.

Si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati in atti, ivi compresi quelli eventualmente non ammessi. >>

Conclusioni per dr. [REDACTED]

“Per il rigetto di ogni domanda che venisse eventualmente proposta contro il dr. [REDACTED] in ipotesi, perché il relativo diritto venga dichiarato prescritto. Con vittoria di spese e di onorari”.

Conclusioni per CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A.:

“Per il rigetto della domanda proposta contro Cassa Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.; in ipotesi, perché venga comunque dichiarato prescritto ogni diritto vantato dall’ attrice.

In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.

Conclusioni per la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.:

“Voglia l’ Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, richiamando e facendo proprie tutte le considerazioni, eccezioni, deduzioni e richieste, anche istruttorie, di [REDACTED] in liquidazione, respingere le domande tutte formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, onorari e competenze”.

Conclusioni per CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA

E PESCIA S.p.a.:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, richiamando e facendo proprie tutte le considerazioni, eccezioni, deduzioni e richieste, anche istruttorie, di ██████████ in liquidazione, respingere le domande tutte formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, onorari e competenze”.

Conclusioni per FONDIARIA – SAI SPA:

“Respingere la domanda nei confronti di Fondiaria - Sai Spa, con vittoria di spese di causa”.

Conclusioni per CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. :

“nel merito in via preliminare:

dichiarare prescritto ex art. 2949 e/o 2947 c.c. ogni diritto fatto valere dalla ricorrente nei confronti della CRSM;

nel merito, in via principale:

rigettare le domande avanzate da parte ricorrente e di quelle che venissero eventualmente proposte contro la CRSM in quanto infondate in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dispiegate dalla ricorrente, dichiarare la ██████████

██████████ e per essa la incorporante Fondiaria S.p.A. tenuta a garantire la convenuta da tutte le pretese avanzate da parte attrice e dichiarare comunque il dott. ██████████ tenuto a rimborsare la comparente di quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare alla signora ██████████

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.

Conclusioni per BIPIELLE INVESTIMENTI SPA:

“Voglia il Tribunale respingere le domande proposte con citazione del 16.06.99 da ██████████ a contro la Ducato Spa , con vittoria di spese e onorari di giudizio”.

Svolgimento del processo

██████████ con atto notificato il 18.6.1999, convenne in giudizio la Cari Distribuzione s.p.a. (già Carisim s.p.a.), in liquidazione, e la Ducato s.p.a.

Assunse di aver stipulato "fuori sede", con tale ██████████

██████████ due contratti a tipo schede di prenotazione di certificati di deposito di Mediocredito Toscano, rispettivamente in data 20.12.1992 e in data 30.1.1993, con esborso di lire 144.700.000 versate a mezzo assegni nelle mani del predetto Michele; che questi aveva dichiarato di agire nella qualità di agente di Carisim e di Ducato, previa esibizione di modulistica intestata a dette società; che successivamente era emerso, giusta comunicazione di Carisim (poi confermata da Mediocredito Toscano), che in realtà nessuna richiesta di certificato di deposito era pervenuta, dal ██████████, a nome dell'attrice, sicché, in definitiva, era da ritenere che Michele si fosse appropriato delle somme da essa versate.

Per tali fatti, l'attrice convenne in giudizio le due società all'inizio indicate formulando domanda di risoluzione dei contratti stipulati con l'agente e, per l'effetto, domande di condanna alla restituzione delle somme e al risarcimento dei danni.

Le società, costituendosi, presero distinte difese.

Ducato, ancorché ammettendo l'esistenza di un rapporto di agenzia con il ██████████, negò ogni coinvolgimento nei fatti, stante l'ambito specifico del suo oggetto sociale, limitato alla concessione di crediti al consumo.

Cari Distribuzione - effettivamente svolgente attività di Sim - obiettò che il rapporto col ██████████ era cessato il 31.12.1992. Sicché assunse che ogni eventuale sua responsabilità, per il fatto del proprio agente, dovevasi eventualmente contenere nei limiti dei danni cagionati entro tale data. Dunque nella minor

somma di lire 14.029.000, tenuto conto degli assegni tratti dall'attrice entro quella data, e sempre che fosse stato dimostrato l'effettivo pagamento dei medesimi e la connessione con l'attività di promozione finanziaria svolta dal percipiente. Chiamata in causa da Cari Distribuzione s.p.a, a scopo di garanzia sul rilievo di avere incorporato la compagnia latina di assicurazioni s.p.a., con la quale essa convenuta aveva stipulato una polizza per responsabilità civile comprendente l'operato di eventuali dipendenti, si costituì anche Fondiaria assicurazioni s.p.a.

Fondiaria negò la propria qualità di incorporante.

Su tali basi assertive, la causa, dinanzi al precedente g.i., venne interessata da diversi provvedimenti di interruzione, in considerazione di vicende statutarie modificative (per incorporazione) interessanti, di volta in volta, tanto le convenute, quanto la terza chiamata. Venne invero sempre riassunta nei riguardi delle società di volta in volta rinvenute da fusione (per incorporazione). Venne altresì istruita con prove orali e documentali, e vide l'emissione di ordini di esibizione (anche verso terzi) in realtà non adempiuti.

Infine venne interrotta in ragione dell'avvenuta cancellazione della convenuta Cari Distribuzione s.p.a. dal registro delle imprese. E nuovamente venne riassunta dall'attrice nei riguardi dei soci e del liquidatore dr. [REDACTED] contro i quali l'attrice reiterò le domande principali sull'espresso riferimento alla responsabilità derivante, per ognuno, dal disposto ex art. 2495, 2° co., c.c., così come modificato dal riforma di diritto societario.

I soci così evocati si costituirono, e si costituì pure [REDACTED]. E tutti rassegnarono le conclusioni nei termini di cui al verbale di udienza 30.10.2009.

Motivi della decisione

I. - Per fare ordine sul piano concettuale, sembra opportuno premettere che l'attrice, ancora in sede di precisate conclusioni, ha formulato le domande di condanna in termini di mera consequenzialità rispetto a una pretesa costitutiva. Questa, fin dall'inizio formulata, riguarda "la risoluzione dei contratti collegati con il deposito n. 7300279 del Mediocredito Toscano stipulati il 20.12.1992 e il 30.1.1993". L'attrice non ha qualificato detti contratti, ma è agevole individuarne il contenuto nei termini di un mandato a investire, in base al testo delle schede.

Quel che rileva però è che la stessa attrice ha allegato non soltanto che, in verità, il promotore non diede corso agli investimenti concordati, ma altresì e soprattutto - in ciò dovendosi rinvenire la *causa petendi* - che egli non trasmise gli assegni a nessuna delle società per conto delle quali pure dichiarò di agire, ma indebitamente se ne appropriò, incassandoli personalmente.

Certamente, allora, può dirsi che, così facendo, egli venne meno all'obbligo assunto col mandato conferito con le schede di prenotazione di cui trattasi (doc. 1 e 2 [REDACTED]). E tuttavia l'addebito messo a base dell'azione risarcitoria non deriva dal fatto in sé della inesecuzione del mandato, quanto piuttosto dal fatto dell'appropriazione delle somme.

Consegue che la regiudicanda evoca il tema della responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito (appropriativo) in sé del proprio dipendente, secondo il disposto, dall'attrice espressamente richiamato, di cui all'art. 5, 4° co., della legge Sim.

In definitiva, nessun interesse presidia la domanda costitutiva, in quanto l'azione risarcitoria prescinde totalmente dalla questione della mancata esecuzione dei mandati. Quella domanda costitutiva è pertanto inammissibile, e va invece esaminata,

nell'ottica di cui sopra, la domanda di condanna, non rilevante apparendo l'inciso ("per l'effetto") che ancora in sede di conclusioni la precede.

II. - Devesi constatare che dagli stessi documenti prodotti a sostegno della essenziale ripetuta pretesa risarcitoria emerge con chiarezza che la Sim, nel documento indicata come destinataria del mandato conferito a mezzo delle suddette schede di prenotazione (mandato implicante la successiva trasmissione a Mediocredito Toscano della prenotazione dei certificati di deposito unitamente al trasferimento degli importi di cui agli assegni consegnati al promotore), fu tanto Ducato s.p.a. quanto Carisim s.p.a. Ciò risulta dalle indicazioni (in timbro e manoscritte) contenute in calce alle schede, giustappunto in prossimità della dicitura a stampa "Società intermediaria o promotore finanziario", e in corrispondenza della firma ascritta - senza contestazioni - al [REDACTED]

Nondimeno la scheda prenotativa, qual è quella che qui rileva (cfr. doc. 1 e 2 [REDACTED], partecipa dello schema del mandato assunto nell'alveo di un'attività di intermediazione finanziaria. Tanto che la responsabilità delle società è dall'attrice invocata in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, 4° co., della legge Sim (L. n. 1 del 1991).

Non rileva, allora, quanto inizialmente obiettato dalla convenuta Cari Distribuzione s.p.a. a proposito delle date di indebita riscossione degli assegni all'uopo consegnati al promotore finanziario. L'obiezione è infatti superabile in forza della correlazione sussistente tra gli assegni e le schede (cfr. invero i doc. da 1 a 4 [REDACTED], da cui si trae che, a prescindere dal momento di consegna al promotore - per la più gran parte dei casi successiva alla eccepita cessazione del rapporto di preposizione -, gli assegni vennero rimessi al promotore medesimo in esecuzione di quanto indicato nella scheda, e affinché il denaro

fosse investito nei certificati di deposito bancario al momento prenotati. Né Cari Distribuzione ha dedotto di essersi mai premurata in qualche modo di eseguire idonee attività informative circa il venir meno del rapporto col promotore.

Pertanto di nessuna rilevanza appare il fatto che appena pochi giorni dopo la prenotazione venne a cessare il rapporto di preposizione tra [REDACTED] e la Sim Cari Distribuzione s.p.a.

Rilevano infatti i principi di apparenza del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale. In nome dei quali è lecito affermare che un intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi semplicemente appaia essere un suo promotore e in tale apparente veste commetta l'illecito. Ciò in tutti i casi in cui l'affidamento del terzo risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari soltanto omissivo) della Sim (cfr. in termini Cass. 2006/8229; per spunti anche Cass. 2005/19166).

Tale è il paradigma di principio nel quale inquadrare la fattispecie. Alla luce di codesto paradigma è agevole osservare quanto appresso.

III. - Non è fondato l'addebito di responsabilità nei confronti di Bipielle Investimenti s.p.a. (già Ducato s.p.a.).

La ragione si rinviene nel fatto che, in tal caso, non può utilmente invocarsi il citato principio di apparenza, non essendo mai stata la Ducato s.p.a. una Sim ed essendo stata tale situazione immediatamente percepibile da parte dell'attrice in forza della documentazione fornita dallo stesso [REDACTED]. Donde difetta il presupposto di applicabilità dell'art. 5, 4° co., legge Sim, la cui ratio è rinvenibile nel fatto che il promotore finanziario sia inserito nella struttura organizzativa di una

società di intermediazione mobiliare. E rilevano, di contro, (a) il limite derivante dalla inestensibilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. agli illeciti commessi dal mandatario manifestamente al di fuori delle incombenze affidategli (cfr. Cass. 1984/3776, e già la remota Cass. 1969/2806) e (b) la conoscibilità di tale limite da parte del terzo.

Vero è quindi che, per consolidato orientamento, ai fini della responsabilità della Sim per i danni arrecati al terzo dal promotore finanziario è sufficiente un rapporto di mera necessaria occasionalità tra l'illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni affidategli, non rilevando che il promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società (cfr. per tutte Cass. 2004/20588). Ma è altrettanto evidente che una simile regola postula pur sempre che la preponente sia - essa stessa - una Sim. Perché se non lo è - e se ciò fosse noto al (o conoscibile dal) terzo - la tutela offerta dalla legge n. 1 del 1991 (e dall'art. 2049 c.c.) non può trovare applicazione, mancando sia il nesso di occasionalità, sia l'apparenza incolpevole.

Consegue che, almeno con riferimento alla Ducato, un eventuale affidamento dell'attrice sulla situazione apparente, dal Michele dolosamente creata, non può essere ritenuto giuridicamente rilevante.

Per motivare codesta convinzione è sufficiente osservare che la stessa attrice ha ammesso, previo rinvio ai documenti prodotti (tra i quali assume importanza il doc. 7, contenente richiesta di rendiconto a Mediocredito Toscano rimessa in data 8.9.1993 dal di lei difensore avv. [REDACTED], di aver ricevuto dal [REDACTED] e le fotocopie dei "contratti di agenzia che lo legavano sia alla Ducato s.p.a. che alla Carisim s.p.a.". Ma nel contratto riferito alla posizione di Ducato s.p.a. (doc. 5 Delia) si palesa nettamente indicato (a) il tipo di rapporto tra la persona fisica

e la società (mandato senza rappresentanza); (b) il margine di attività proprio della mandante (distribuzione di prodotti e di servizi finanziari a tipo finanziamenti finalizzati al consumo); (c) l'ambito del mandato conferito e il correlato limite del potere del mandatario ("promuovere la conclusione di contratti di finanziamento finalizzati al consumo"). Dunque si palesa indicata un'attività del tutto diversa dalla intermediazione in strumenti di investimento mobiliare. Sicché una pur minimale diligenza avrebbe agevolmente indotto l'attrice ad avvedersi del fatto che il nesso intercorrente tra [REDACTED] e la Ducato non avrebbe mai legittimato il primo a operare in nome della seconda quale promotore finanziario, al fine di negoziare strumenti di investimento come il certificato di deposito bancario.

D'altronde non è senza significato che parte attrice, dopo l'obiezione opposta da Ducato s.p.a. circa la non inerenza al proprio oggetto sociale dell'attività prenotativa di certificati di deposito o di altri strumenti finanziari, non abbia svolto alcuna pertinente controdeduzione finalizzata a supportare l'insistenza nella pretesa. La quale invero è stata fino all'ultimo reiterata senza però alcuna argomentazione direttamente involgente la posizione della citata società.

IV. - Diverso discorso va fatto quanto ai soci della cessata Cari Distribuzione s.p.a. (già Carisim s.p.a.).

Per quanto esposto al superiore punto I, non è dubitabile che codesta società potesse essere chiamata a rispondere dell'illecito appropriativo commesso dal promotore. In proposito non è necessario ulteriormente dilungarsi.

Le domande infine dall'attrice proposte non meritano tuttavia accoglimento per le seguenti essenziali ragioni.

V. - Sul presupposto dell'avvenuta estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, l'attrice ha concluso nei termini indicati in epigrafe chiedendo

la condanna, in luogo di quella, ex art. 2495 c.c., dei soci risultanti dal bilancio finale di liquidazione (Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., Cassa di risparmio di Lucca s.p.a., Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a., Cassa di risparmio di Pisa s.p.a., Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., Cassa di risparmio di Livorno s.p.a., Banca del Monte di Lucca s.p.a., Casse Toscane s.p.a., Casse del Tirreno s.p.a.).

Ciascuno è stato evocato in riassunzione al fine di rispondere nei limiti di quanto ottenuto a seguito della liquidazione.

Codesta domanda è pienamente ammissibile, diversamente da quanto eccepito da taluno dei soci convenuti.

Non appare dubitabile, in ragione del testo di cui all'art. 2495, 2° co., c.c., la funzione costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima a prescindere dalla esistenza di rapporti ancora al momento pendenti. Devesi pertanto dar seguito all'orientamento secondo il quale, in tal caso, i giudizi pendenti debbono proseguire nei confronti dei soci secondo il disposto ex art. 111 c.p.c.

Codesta soluzione è l'unica coerente con l'assunto - del resto implicitamente condiviso, nel caso di specie, dalla stessa difesa di Cari Distribuzione s.p.a. - che vede nella cancellazione della società in pendenza di lite una causa di interruzione del giudizio. Se tanto è, è ovvio che i creditori debbano in tal caso poter far valere il proprio credito (soltanto) verso i soci, con riassunzione del giudizio nei loro confronti. Giacché appunto l'estinzione della società in pendenza di lite è causa di interruzione, non già di estinzione, del giudizio. Le cause estintive del giudizio, in quanto potenzialmente incidenti sul diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., sono, nell'ordinamento, tipiche e di stretta interpretazione.

Consegue che la domanda, dall'attrice infine rivolta verso i soci secondo il disposto ex art. 2495, 2° co., c.c., non è nuova rispetto a quella inizialmente proposta contro la società. E che soltanto in tal modo è possibile coniugare l'esegesi dell'art. 2495 c.c. con la ratio che ne è propria, la quale postula che il diritto del creditore sociale non debba venir eluso dalla cancellazione della società, così da potersi convertire su quanto percepito dai soci come quota di liquidazione.

Tuttavia, la responsabilità dei soci è, in tal senso, limitata dal profilo indicato. Nel senso che la rammentata condizione sostanziale del diritto azionato verso i soci - estinta la società - impone la previa dimostrazione della concorrenza di quote riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

In questi termini l'onere della prova incombe sul creditore agente.

Devesi osservare che l'onere non risulta nella specie adempiuto. A fronte dell'espressa affermazione dei soci che nessuna somma è stata distribuita a seguito della messa in liquidazione della società e dell'approvazione del bilancio finale, il contrario assunto dell'attrice (in punto di avvenuta distribuzione ai della complessiva somma di lire 450.000.000) non è confortato da alcuna prova. Il bilancio finale di liquidazione e la relazione del liquidatore a esso allegata documentano anzi la presa d'atto dei soci circa il mancato soddisfacimento di qualsivoglia loro credito.

Consegue il rigetto della domanda.

VI. - La pretesa residua, infine articolata dall'attrice contro il liquidatore dr. [REDACTED], è invece inammissibile per novità.

In questo caso, invero, la responsabilità per colpa, prevista dall'art. 2495 c.c., è affatto distinta da quella gravante sulla società posta in liquidazione e sugli stessi soci. E' rapportata all'assunto di avere il liquidatore chiuso la liquidazione senza

previa considerazione del rapporto pendente, e senza aver provveduto, pur potendolo, a pagare il debito sociale.

Donde la pretesa contro il dr. [REDACTED] si risolve, in questi termini, in una domanda nuova.

VII. - E' assorbita ogni questione opposta dalla società assicuratrice Fondiaria-Sai.

La complessità della regiudicanda giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

p.q.m.

Il Tribunale di Lucca,

definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara inammissibile la domanda costitutiva;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta contro il liquidatore;
- rigetta le domande residue;
- compensa per intero le spese processuali.

Deciso in Lucca, addì 28.1.2010.

Il giudice

FUNZIONARIO
DE CANCELLERIA

TRIBUNALE DI LUCCA

Depositato in Cancelleria

il 09/03/2010

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO
DE CANCELLERIA

